



Repubblica Italiana *Regione Siciliana*
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Direzione Bilancio e Tesoro
Gruppo XIV - A.I.S.I.
- Coordinamento Sistemi Informatici Regionali -

CIRCOLARE N. 17/99

Palermo lì, 20/10/1999

Prot. n. 31715/CSIR/C/0001

OGGETTO: Art. 56 legge regionale 10/99. Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul Coordinamento dei sistemi informativi regionali.

ALLEGATI N.

**A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI
CENTRALI E PERIFERICHE**

A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

**A TUTTE LE AZIENDE SANITARIE ED
OSPEDALIERE**

E, p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE

ALLA CORTE DEI CONTI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

LORO SEDI

La recente legge regionale 10/99 (finanziaria 1999) ha introdotto con l'art. 56 alcune disposizioni in materia di sistemi informativi.

Lo scopo di detto articolo, come può desumersi dal primo comma, è quello di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi.

A tal riguardo giova ricordare che per sistema informativo deve intendersi l'insieme delle informazioni organizzate per la migliore fruizione possibile nell'ambito delle finalità istituzionali dell'amministrazione. Tale concetto è diverso da quello che indica come sistema informatico l'insieme delle apparecchiature, in genere elettroniche, con le quali le informazioni vengono memorizzate e/o fatte circolare.

Tale precisazione giova a meglio delineare, come si dirà più avanti, le competenze del Coordinamento dei sistemi **informativi** regionali che com'è noto è stato istituito dall'art. 6, 5° comma della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 "al fine dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 27/6/91, , anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi".

Tornando al 1° comma dell'art. 56 è bene precisare che dallo stesso si evince la transitorietà del sistema delineato dalle norme citate: in effetti le disposizioni sono emanate "in attesa dell'istituzione di una authority regionale per l'informatica" che potrà avere struttura e compiti analoghi all'A.I.P.A. (Autorità per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

A tal proposito si precisa che questa Amministrazione ha già richiesto al Presidente della Regione la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale (Presidenza e Bilancio) per la redazione di una bozza di disegno di legge che affronti in maniera organica la materia e preveda, appunto, l'istituzione dell'autorità regionale.

Sempre il primo comma dell'art. 56 affida a questa Amministrazione le competenze del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con particolare riguardo agli articoli 7, 8 e 9. Appare opportuno, pertanto, specificare di seguito le disposizioni di detti articoli:

- Secondo l'art. 7 spetta all'Autorità e, quindi, nella Regione Siciliana, al Coordinamento dei sistemi informativi quanto previsto dal comma 1 e cioè:

- a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non regionali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche;

f) fornire consulenza al Presidente della Regione per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente della Regione;

h) emanare raccomandazioni e atti d'indirizzo rivolti ai vari rami dell'amministrazione regionale, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi (detta prescrizione viene ripresa dal comma 4° dell'art. 56);

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 il Coordinamento può proporre al Presidente della Regione la stipulazione di protocolli di intesa con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.

Secondo il comma 3 spettano inoltre a questa Amministrazione le funzioni ad essa riferibili in base al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Si tratta in effetti di un implicito richiamo alle norme in materia informatica previste dal D.Lgs. 29/93 pur se non ancora recepito dal legislatore regionale.

A norma del comma 4 il Coordinamento può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti. A tal riguardo si precisa che in passato, nell'ambito delle competenze già fissate dalla norma istitutiva del Coordinamento e dall'art.8 del Protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 27/6/1991 in materia di sistemi informativi, più volte questo Ufficio, anche per far fronte a richieste degli organi di controllo e dell'AIPA ha richiesto notizie ed informazioni alle varie amministrazioni in ordine ai loro sistemi informativi nonché ai costi di realizzazione e gestione degli stessi. Si deve purtroppo evidenziare che spesso le amministrazioni non hanno dato alcun seguito a dette richieste. Si invitano tutte le amministrazioni in indirizzo fin da ora a dare la giusta rilevanza a tutte le richieste che questa Amministrazione riterrà necessario in futuro inoltrare.

- L'art. 8 prevede che l'Autorità (e quindi il Coordinamento) esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. Detta disposizione viene ripresa dal comma 2 dell'art. 56 che prevede la costituzione di una commissione di supporto che è stata, con apposito decreto assessoriale, già istituita. Il parere del Coordinamento sostituisce ogni altro parere tecnico: tale prescrizione elimina ogni dubbio interpretativo circa la competenza dell'Ispettorato regionale tecnico in materia di sistemi informativi. Il parere, a norma del secondo comma dell'art. 8, deve essere reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241. I limiti di valore lordo attualmente vigenti oltre il quale deve essere richiesto il parere sono 300 milioni per la trattativa privata, 600 milioni per la licitazione o appalto concorso e 1.200 milioni per l'asta pubblica. E' appena il caso di evidenziare

che, anche quando il parere non è obbligatorio, può comunque essere richiesto nello spirito di piena collaborazione e di consulenza tecnica cui è ispirata l'attività del Coordinamento. E' altrettanto evidente che quando il parere è obbligatorio non è comunque vincolante. Le amministrazioni quindi potranno motivatamente discostarsi dal parere stesso.

- L'art. 9 del D. Lgs. 39/93 al comma 1 stabilisce che l'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Le disposizioni di detto articolo sono espressamente richiamate oltre che dal comma 1 dell'art. 56 in argomento anche dal comma 9 che stabilisce che il Coordinamento predispone apposito programma triennale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale con le modalità in quanto applicabili, di cui all'art. 9, appunto, del D.Lgs. 39/93. Appare necessario, quindi, definire l'iter per la predisposizione di detto piano triennale. Per fare ciò è, evidentemente, necessario adattare le disposizioni dell'art. 9 citato all'ordinamento regionale. Si può sicuramente affermare che ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

- a) il Coordinamento elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 56, comma 3;
- b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;
- c) il Coordinamento redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dal Coordinamento sono approvati dalla Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

Il Coordinamento presenta alla Giunta Regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle

amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente della Regione trasmette entro trenta giorni la relazione all'ARS.

Si ritiene utile passare, quindi, all'esame degli altri commi dell'art. 56. Del comma 2 si è già detto. Il **comma 3**, invece, definisce gli obiettivi di carattere generale cui devono rispondere i sistemi informativi. Si tratta, in effetti, di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del citato D.Lgs. 39/93 con l'aggiunta del punto "g" (collegamento con il sistema statistico nazionale) cui il legislatore ha voluto dare un particolare rilievo.

Il **comma 4** prevede, come già evidenziato, che tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali e le aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione e ciò al fine di evitare la realizzazione di sistemi incompatibili tra loro che non permettano l'interconnessione e l'integrazione che invece deve essere obiettivo prioritario cui tutte le amministrazioni devono tendere. In tale ottica questo ufficio da tempo si sta muovendo diffondendo con diverse circolari indirizzi di natura tecnica, in linea, comunque, con quelli stabiliti dall'AIPA.

Di particolare rilevanza è il **comma 5** ove prevede che "Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati". Ciò è in linea con la legislazione nazionale che tende a sviluppare le capacità progettuali delle pubbliche amministrazioni. E' altrettanto evidente che, ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, **le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati**, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni devono di norma predisporre gli atti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati. E' evidente lo scopo del legislatore di favorire l'informatizzazione di tutti i servizi dell'amministrazione. Lo stesso comma va ben oltre in quanto prevede che in ogni documento prodotto con i sistemi informativi deve essere indicata la "fonte e il responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma

autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.

Questa disposizione necessita di alcuni chiarimenti. In effetti molti documenti ed atti sono ormai prodotti dai sistemi informatici come risultato di processi elaborativi complessi e spesso in numero elevato di esemplari (si pensi ad esempio ai cedolini degli stipendi, ai modelli CUD, ecc..). E' evidente che per queste tipologie di atti la firma può sicuramente essere sostituita dall'indicazione del responsabile, come in effetti già avveniva pur in assenza di una specifica norma regionale.

Diverso è il caso di quei documenti che non sono il risultato automatico di processi elaborativi ma vengono semplicemente redatti utilizzando i sistemi elettronici (in genere PC) quali ad esempio decreti o titoli di spesa. In questi casi la firma che dà validità ai singoli atti dovrà essere sostituita dalla relativa firma digitale prodotta e certificata secondo rigidi sistemi di sicurezza e riservatezza. A tal riguardo è da precisare che il Coordinamento sta già predisponendo apposito studio per la realizzazione del “mandato telematico” e per la realizzazione di un sistema certificato di firme digitali che sarà prima adottato per i titoli di spesa e successivamente sarà esteso agli altri atti amministrativi. E' bene precisare che in tutto ciò si cercherà di sfruttare, in quanto possibile, nell'ambito della collaborazione con l'A.I.P.A., le esperienze maturate al riguardo dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Il **comma 7** attribuisce al Coordinamento altri compiti oltre quelli già previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ed elencati nell'art. 8 del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 27/6/91 che ad ogni buon fine si allega. In particolare a questa Amministrazione sono affidati i seguenti compiti aggiuntivi:

a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali. Da ciò consegue che tutte le amministrazioni che hanno necessità di scambiare informazioni con altre amministrazioni di qualunque livello dovranno darne notizia a questa Amministrazione che presterà la massima collaborazione per raggiungere l'obiettivo della norma che è quello di evitare un inutile spreco di risorse nel richiedere dati che magari sono raggiungibili per altre vie note al Coordinamento stesso e/o a disposizione dello stesso.

b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi degli Assessorati regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;

c) gestire il sito ufficiale della Regione Siciliana sulla rete internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutti i rami dell'amministrazione regionale che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità. A tal riguardo si

precisa che il sito già realizzato è tuttora in fase di definizione e che a tale scopo il Coordinamento ha predisposto apposito progetto, sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, da svolgere con tutte le Amministrazioni regionali. Nell'ambito di tale progetto verranno definiti standard sia in ordine agli aspetti tecnici che alla tipologia dei documenti da pubblicare sul sito al fine della migliore fruizione dello stesso sia da parte degli utenti interni all'amministrazione che di chiunque altro interessato alle notizie pubblicate.

d) svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali. Questo servizio permetterà a tutte le amministrazioni regionali di accedere gratuitamente alla rete internazionale INTERNET. Per l'attivazione di detto servizio presso questa Amministrazione è stato già predisposto quanto necessario, si è però in attesa dell'abilitazione delle necessarie linee telefoniche interne.

e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61. Com'è noto l'art. 61 della legge finanziaria 1999 ha introdotto nell'amministrazione regionale il controllo di gestione. E' evidente che nessun controllo di gestione potrà attivarsi senza un idoneo sistema informativo di rilevazione di dati e di elaborazione dei risultati della gestione stessa. La norma ha previsto che il Coordinamento dovrà occuparsi, oltre che di promuovere, di realizzare detto sistema. In tal senso questa Amministrazione ha già preso i necessari contatti, oltre che con gli altri uffici interessati nell'ambito dell'Assessorato al bilancio, con la Segreteria Generale della Regione Siciliana al fine di studiare un percorso unitario tendente a definire sia gli aspetti metodologici organizzativi che informatici per la realizzazione del disposto dell'art. 61 citato.

Il **comma 8** prevede che "al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali". E' evidente che per svolgere tutti i compiti affidati la dotazione organica di questa Amministrazione dovrà potenziarsi, fermo restando, come sopra evidenziato, che l'obiettivo finale dovrà essere quello di creare, nell'ambito della legge che dovrà istituire l'autorità regionale per l'informatica, un apposito ruolo informatico regionale che preveda le necessarie figure professionali sia informatiche che amministrative. Nell'attesa di ciò dovrà comunque, procedersi all'assegnazione a questa Amministrazione di un congruo numero di unità di personale ed a tal fine è stato già richiesto alla Presidenza della Regione di effettuare apposito interpello fra il personale regionale.

Si precisa infine che, evidentemente, non tutte le altre norme previste nel D.Lgs. 39/93 citato e non richiamate espressamente dall'art. 56 sono applicabili (ad esempio quelle che prevedono la istituzione dell'AIPA). Precisando che si può affermare in linea di principio che sono applicabili tutti gli articoli che prevedono disposizioni di carattere generale, si rimanda, comunque, alla circolare n. 3 dell'11/02/1998 di questa Amministrazione per un maggiore approfondimento.

Nel concludere, si auspica che tutte le amministrazioni e gli enti in indirizzo prestino la massima collaborazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale dell'art. 56 che può individuarsi nella razionalizzazione del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche regionali rendendo il più omogeneo possibile tale processo con quanto già in corso a livello centrale ed evitando, nel contempo, il perdurare della situazione in atto che vede una informatizzazione a "macchia di leopardo".

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Vincenzo Emanuele)

L'ASSESSORE

(Francesco Piro)